



# Comunità Montana Lario Intelvese

Centro Valle Intelvi – Via Roma n.9

Tel. 031 830741 - [www.lariointelvese.eu](http://www.lariointelvese.eu) – CF 95021750138

## **ALLEGATO "A"**

ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008,  
per i bandi delle Comunità montane relativi alle c.d. "Misure forestali"  
di cui all' articolo 26 della l.r. 31/2008

## **BANDO 2025**

### **CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

### **PRIORITÀ DI FINANZIAMENTO**

## Sommario

<b>1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE</b> .....	4
1.1 Finalità e obiettivi .....	4
1.2 Territorio di Applicazione.....	4
1.3 Azioni attivate e beneficiari .....	4
1.4 Condizioni generali .....	5
1.5 Dichiarazione di compatibilità nelle aree protette e nei siti natura 2000.....	5
1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni.....	6
1.7 Dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi e ammontare dell'aiuto.....	7
1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato	8
<b>2 AZIONI E SPESE AMMISSIBILI</b> .....	11
2.1 Azione 9 "Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)" .....	11
2.2 Azione 10- "Pianificazione territoriale" .....	14
<b>3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b> .....	15
3.1 Bandi delle Comunità Montane.....	15
3.2 Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane.....	16
3.3 Criteri di selezione .....	16
<b>Azione 9</b> .....	17
3.4 Presentazione delle domande.....	17
3.4.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente .....	17
3.4.2 Tempi e modalità di presentazione.....	18
3.4.3 Documentazione da allegare alle domande .....	19
3.4.4 Errore palese.....	20
3.5 Istruttoria delle domande.....	20
3.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti.....	20
3.5.2 Approvazione degli esiti istruttori .....	22
3.5.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento .....	22
3.5.4 Validità delle domande .....	22
3.6 Iter progetti esecutivi.....	22
3.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi.....	22
3.6.2 Verifica dei progetti esecutivi .....	23
3.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi.....	23

3.7 Esecuzione dei lavori.....	23
3.7.1 Denuncia di taglio informatizzata.....	23
3.7.2 Varianti in corso d'opera .....	23
3.7.3 Proroga ultimazione lavori.....	24
3.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi .....	25
3.8.1 Spese tecniche.....	25
3.8.2 IVA.....	26
3.8.3 Pagamenti.....	26
3.8.4 Anticipo.....	27
3.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL).....	27
3.8.6 Saldo .....	28
3.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta.....	29
3.8.7 Svincolo della polizza fidejussoria.....	29
3.8.8 Proventi del legname.....	29
3.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario .....	30
3.9.1 Decadenza.....	30
3.9.2 Rinuncia.....	30
3.9.3 Riduzione parziale del contributo (penalità).....	30
3.9.4 Cambio del beneficiario.....	31
3.10 SISCO .....	32
3.11 Svolgimento dei controlli .....	32
3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane .....	33
3.12.1 Impegni di spesa e di liquidazione.....	33
3.12.2 Monitoraggio annuale.....	33
3.12.3 Rendicontazione finale .....	33
3.12.4 Economie di impegno e di spesa.....	34
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>34</b>
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO .....	35
MODELLI GRADUATORIE .....	45
PROSPETTO VARIANTI.....	46
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' .....	47
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' .....	48
<b>TABELLA ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI .....</b>	<b>49</b>

## **1. INTERVENTI, SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE**

### **1.1 Finalità e obiettivi**

Gli interventi promossi nascono dall'esigenza di garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali regionali attraverso la realizzazione di interventi finalizzati:

- alla loro protezione (in particolare dagli incendi e dal dissesto idrogeologico), conservazione, incremento, valorizzazione e fruizione, interventi che concorrono anche a generare benefici in termini di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di tutela della biodiversità;
- al miglioramento della competitività delle imprese forestali e alla sicurezza degli operatori, in coerenza con la normativa, le politiche regionali e la sopra citata Strategia Forestale Nazionale;
- alla gestione del patrimonio forestale regionale.

Gli aiuti della presente misura riportati nella tabella 1) sono rivolti al finanziamento di interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027, approvato con la d.g.r. XI/7370/2022 e pertanto gli aiuti non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Le presenti Procedure Unificate:

- sono disposte ai sensi dell'art. 29 c. 4 della l.r. 31/2008, che reca: «*Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni*»;
- sono destinate alle Comunità montane, come linee guida per l'apertura dei loro bandi, nei quali dovranno essere riportati i punteggi di priorità e ogni altro elemento mancante;
- sono valide per l'intera durata del Regime di aiuto, attualmente fissata al 31 dicembre 2029, ma potranno essere aggiornate con decreto in caso di necessità.

### **1.2 Territorio di Applicazione**

I bandi delle Comunità montane, che saranno aperti sulla base delle presenti Procedure Unificate, finanziano interventi realizzati in Lombardia, nel territorio dei Comuni appartenenti alle Comunità montane stesse o nel territorio del Comune di Sondrio.

Le domande riferite al territorio del Comune di Sondrio sono di competenza della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

### **1.3 Azioni attivate e beneficiari**

Le Comunità Montane possono attivare nei loro bandi tutte le azioni previste dalla d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024, alla quale si rimanda, **tranne**:

- la n. 1 "Interventi di imboschimento permanente" e la n. 13 "Acquisizione terreni finalizzati all'imboschimento permanente", che sono finalizzate alla creazione di nuovi boschi nel territorio esterno alle comunità montane;
- la n. 3 "Interventi di pronto intervento per le foreste danneggiate da eventi eccezionali", che è relativa all'art. 25 della l.r. 31/2008 ed è di competenza, ai sensi dell'art. 25 stesso, della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia;
- la n. 8 "Aiuti all'avviamento di consorzi forestali", che è di competenza, ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008, della Provincia di Sondrio e di Regione Lombardia;

- la n. 14 "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo del settore forestale", di competenza, ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 3 della l.r. 31/2008, della Regione Lombardia.

Le Comunità Montane possono pertanto attivare le seguenti azioni previste dalla d.g.r. n. XII/2370 del 20 maggio 2024:

<b>Codice Azione</b>	<b>Azione</b>	<b>Beneficiari</b>
<b>9</b>	Predisposizione e e aggiornamento di Piani di Assestamento Forestale	1) Enti pubblici, escluso ERSAF; 2) Consorzi forestali riconosciuti dall'art. 56 l.r. 31/2008; 3) Privati proprietari di superfici forestali;
<b>10</b>	Pianificazione territoriale	Comunità Montane

### **1.4 Condizioni generali**

- 1) Tutti gli interventi (eccetto quelli di azione 9, 10 e 11, per i quali si rimanda alla normativa specifica) devono essere accompagnati da un progetto di intervento, redatto da un dottore forestale o da altro professionista abilitato e competente per legge, anche qualora non sarebbe necessario in base alle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007);
- 2) L'esecuzione degli interventi deve essere diretta da un professionista abilitato e competente per legge;
- 3) Tutti gli interventi che prevedono il taglio di alberi in bosco devono essere preceduti dalla presentazione di una apposita istanza a SITaB che indichi che l'intervento è finanziato dall'art. 26 l.r. 31/2008, selezionando nell'apposita sezione la voce a finalità statistica "**L.R. 31/2008, ART. 26 (BANDI MONTAGNA 2024-2029)**"<sup>1</sup>;
- 4) Salvo per le azioni 10 e 11, è necessario produrre una "*Attestazione di compatibilità degli Enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000*" dettagliato nel paragrafo successivo;
- 5) Qualora interventi di Azione 2, 4, 5 o 12 siano effettuati in boschi classificati dai Piani di Indirizzo Forestale come aree assoggettabili alla trasformabilità areale (a finalità agricola, ambientale o paesaggistica), i boschi oggetto di contributo sono riqualificati, con procedura di rettifica, fra i boschi non trasformabili o fra i boschi assoggettabili alle sole trasformazioni speciali, a seconda del Regolamento del PIF.
- 6) Il ricavato della vendita del materiale legnoso va esplicitato con apposita fattura e detratto dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo.

### **1.5 Dichiarazione di compatibilità nelle aree protette e nei siti natura 2000**

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti della rete natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciale di Conservazione), il richiedente deve allegare al progetto di fattibilità tecnica economica una **dichiarazione di compatibilità** dell'intervento proposto con:

- le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000";
- gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

<sup>1</sup> Si ricorda comunque che non è possibile presentare Segnalazioni Certificate di **Inizio Attività** prima della presentazione della domanda di aiuto, in quanto indicherebbe l'inizio dei lavori prima della presentazione della domanda, non garantendo l'effetto di incentivazione dell'aiuto.

La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve essere allegata alla domanda di aiuto e deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito. In caso di esecuzione dei lavori, sarà presentata con la domanda di pagamento del saldo la documentazione di cui al successivo punto 2).

La dichiarazione di compatibilità non è richiesta per gli interventi di Azione 10 e 11. In caso di presentazione del progetto esecutivo, il parere è assolto da eventuali autorizzazioni e valutazioni di incidenza rilasciate dal medesimo Ente gestore, che dichiarano la compatibilità dell'intervento proposto con e "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

### **1.6 Interventi non ammissibili per tutte le azioni**

Oltre a quanto espressamente previsto per ciascuna azione nel paragrafo "Condizioni specifiche e limiti" del successivo par. 2, non possono essere finanziati:

1. le spese per la redazione del progetto e le analisi preliminari sostenute prima del 29 maggio 2024, data di pubblicazione sul BURL<sup>2</sup> della d.g.r. XII/2370 del 20 maggio 2024<sup>3</sup>;
2. gli interventi iniziati prima della validazione a SISCO della domanda di aiuto<sup>4</sup>;
3. gli interventi che beneficiano del sostegno previsto da altri finanziamenti pubblici;
4. gli interventi che possono comportare la riduzione della biodiversità, la lisciviazione dei nutrienti o possono dare origine a problematiche a carico degli ecosistemi idrici naturali o di bacini idrici protetti;
5. gli interventi con progetto di fattibilità tecnico economica privo della dichiarazione di compatibilità indicata al paragrafo 1.5;
6. gli interventi contrari alle misure di conservazione e alla pianificazione dei siti sito "Natura 2000"; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere sottoposto a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore o dall'ente competente;
7. gli interventi contrari alla pianificazione e regolamentazione dei parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali; ove previsto dalla normativa, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente gestore del parco o della riserva naturale in conformità alla normativa stessa, alla pianificazione e alla regolamentazione dell'area protetta;
8. gli interventi con progetto esecutivo privi delle necessarie autorizzazioni o valutazione di incidenza dell'ente gestore del sito "Natura 2000", del parco regionale o nazionale o della riserva naturale nel cui territorio rientri, eventualmente, l'area d'intervento;
9. l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento, anche per uso energetico, e interventi e/o impianti a scopo prevalentemente produttivo (pioppeti, cedui a rotazione rapida, specie pregiate al fine di realizzare impianti di arboricoltura da legno);
10. gli interventi in contrasto con le prescrizioni delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e con le eventuali deroghe concesse con deliberazione di Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008;
11. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-A, 5, 7 e 12 che non siano esplicitamente previsti dai Piani di Assestamento Forestale stessi;
12. nel caso di interventi in aree assoggettate a piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, gli interventi di Azione 2-B (ripristino di foreste danneggiate) e 4 (SIF) che non siano coerenti con le finalità gestionali dei Piani di Assestamento Forestale stessi;

---

<sup>2</sup> BURL Serie Ordinaria n. 22 del 29/05/2024;

<sup>3</sup> La d.g.r. XII/2370/2024, come già visto in questo provvedimento, è la base giuridica del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA).

<sup>4</sup> La presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività prima della presentazione della domanda di aiuto comporta pertanto la bocciatura della domanda di aiuto.

13. nel caso di interventi in aree prive di piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, tutti gli interventi di Azione 2-A, 5, 7 e 12 che non siano esplicitamente previsti dagli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale;
14. nel caso di interventi in aree prive di piano di assestamento approvato o scaduto da massimo 10 anni, tutti gli interventi di Azione 2-B (ripristino di foreste danneggiate) e 4 (SIF) che non siano che non siano coerenti con le finalità degli "indirizzi selvicolturali" o "modelli selvicolturali" dei piani di indirizzo forestale;
15. gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone, di piante di provenienza non certificata nonché di specie non comprese nell'allegato C del r.r. 5/2007 o di specie esotiche invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014<sup>5</sup>, o comunque non adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e tali da non soddisfare requisiti ambientali minimi;
16. gli interventi che prevedono l'impiego di specie vietate per motivi sanitari o fitosanitari dal Servizio Fitosanitario Regionale o delle competenti autorità fitosanitarie unionali o statali;
17. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (art. 8 del d.lgs. 34/2018 e art. 43 della l.r. 31/2008);
18. gli interventi selvicolturali nei boschi percorsi da incendi nei primi cinque anni dalla fine dell'evento, salvo specifica autorizzazione nei casi permessi dalla d.g.r. n. XI/1670/2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «Attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000*); in ogni caso, non sono consentiti interventi su soprassuoli interessati da incendi dove la rinnovazione naturale autoctona si è affermata sostituendo la vegetazione bruciata;
19. le opere dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali in genere;
20. gli interventi ricadenti all'interno del "*Tessuto Urbano Consolidato*" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005;
21. gli interventi che prevedono la realizzazione di una recinzione, anche se realizzata con materiale vegetale, salvo le recinzioni temporanee per la tutela delle nuove piantine fino ad affermazione delle stesse;
22. gli interventi in aree già recintate, salvo che la recinzione sia presente esclusivamente per prevenire situazioni di oggettivo pericolo o per la tutela di biodiversità;  
gli interventi ricadenti all'interno di boschi suscettibili di trasformazione ordinaria a finalità urbanistica, a finalità di cava o miniera, a finalità di impianti sciistici o sportivi, come perimetrati dai Piani di Indirizzo Forestale.

Non sarà inoltre concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

### **1.7 Dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi e ammontare dell'aiuto**

La dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi è costituita da:

- 1) somme trasferite da Regione Lombardia alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 26 l.r. 31/2008;
- 2) eventuali fondi integrativi messi a propria disposizione dalle Comunità Montane, come da paragrafo 3.2;

---

<sup>5</sup> Recepite in parte nella l.r. 10/2008 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Per quanto riguarda il punto 1), le Risorse trasferite da Regione Lombardia sono state destinate dalla d.g.r. XII/2825/2024 e potranno aggiungersi eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione Lombardia.

**Le somme trasferite da Regione Lombardia alla Comunità Montana Lario Intelvese ai sensi dell'art. 26 l.r. 31/2008 pari a € 58.920,65;**

**La cifra stanziata dalla comunità Montana è pari a € 10'000,00 derivante dalle somme delle compensazioni relative al bosco che risulta presente nel bilancio come avanzo destinato agli investimenti.**

**La somma totale a disposizione risulta pertanto pari a € 68.920,65;**

Gli aiuti sono concessi dalle Comunità Montane ai singoli Beneficiari sotto forma di contributo in conto capitale nelle misure massime dettagliate nei paragrafi seguenti.  
I bandi delle Comunità Montana possono prevedere una percentuale di contributo inferiore.

### ***1.8 Disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato***

Le presenti procedure sono rivolte al finanziamento di azioni e interventi forestali complementari a quanto già programmato a livello regionale dal "Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027", approvato con la D.G.R. XI/7370 del 21/11/2022 e modificato con D.G.R. n. XII/1695 del 28/12/2023 e D.G.R. n. XII/2250 del 22/04/2024 e pertanto gli aiuti in parola non si sovrappongono con altre misure di sostegno al settore forestale.

Al termine della procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472, è stato registrato il regime di aiuto denominato "Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Aiuti integrativi per le foreste lombarde" col n. SA.113952 (2024/XA).

Di seguito si riportano le disposizioni in merito agli obblighi derivanti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, c.d. ABER, relativamente alle azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

Ai sensi dell'art. 1. par. 4 dell'ABER, non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un **ordine di recupero** pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Ai sensi dell'art. 1 par. 5 dell'ABER, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), ad eccezione, come previsto dalla lett. h punto iv), degli aiuti concessi ad un'impresa che sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d) dell'ABER.

I richiedenti le misure dovranno obbligatoriamente, pena l'inammissibilità della domanda, sottoscrivere apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (modello Allegato A). I richiedenti dovranno altresì compilare e allegare in formato pdf alla domanda il "Foglio calcolo dimensionale" (di cui all'Allegato 3) attestante la dimensione d'impresa.

Ai sensi dell'art. 4, par. 1, dell'ABER:

- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 5 e 9, inquadrati ai sensi dell'art. 44 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. n);
- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sulle azioni 6 e 7, inquadrati ai sensi dell'art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. r);
- l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali concessi a valere sull'azione 11, inquadrati ai sensi dell'art. 49 del medesimo Regolamento, non possono superare la soglia di 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (lett. s).

Le soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Per quanto riguarda il regime di aiuto, l'ABER, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un **effetto di incentivazione**. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato coi contenuti minimi previsti dal medesimo art. 6, paragrafo 2. In deroga a quanto detto, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) dell'ABER, ove ricorrano le condizioni stabilite al medesimo articolo 43.

I contributi da assegnare per l'Azione 12 (Promozione di forme di utilizzazione boschiva previste dai Piani di Assestamento Forestale) dovranno invece rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) 2023/2831 e i richiedenti privati, in fase di presentazione della domanda, dovranno compilare obbligatoriamente la dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis* (modello Allegato B), in merito alla definizione del perimetro di "impresa unica" di cui all'art. 2 par. 2, lett. c) e d) del Reg. (UE) 2023/2831. Ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.

La quota concedibile in "de minimis" potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario<sup>6</sup>.

Il contributo richiesto nell'ambito del presente bando non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari, né col *de minimis*, che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento sulla base di altre fonti di aiuto diverse dal presente bando deve, in caso di ammissione a finanziamento, optare per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre mediante comunicazione via pec alla Comunità montana competente. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che finanzia l'intervento in esame.

Non sarà concesso alcun contributo per capitale circolante e altri costi connessi ai contratti di *leasing*, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

---

<sup>6</sup> Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28/07/2017) art. 14 comma 4.

Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica (di cui all'art. 108, par. 3, del trattato), possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal regolamento ABER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 52 della legge 234/2015 e del D.M. 115/2017, le Comunità Montane sono individuate quale soggetto responsabile delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti e della registrazione dei beneficiari e dei contributi nei pertinenti registri SIAN e RNA.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le disposizioni inerenti agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Aiuti di Stato:

<b>Codice Azione</b>	<b>Azione</b>	<b>Normativa UE di riferimento</b>	<b>Registro beneficiari</b>	<b>Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto</b>	<b>Verifiche che esegue la Comunità montana</b>
<b>9</b>	Varie	Regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare gli articoli 43 (Azione 2, 4), 44 (Azione 5 e 9), 49 (Azione 6, 7) e 50 (Azione 11)	SIAN	Aiuti di stato (Allegato A)  Foglio calcolo dimensione d'impresa (Allegato ...)	Prima della concessione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica status imprese in difficoltà</li> <li>• dimensione di impresa</li> <li>• Visura aiuti</li> </ul> <i>Prima dell'erogazione di ciascuna quota di contributo: Visura Degendorf</i>
<b>10</b>	Pianificazione territoriale	L'aiuto non rileva ai fini dell'applicazione della normativa	L'Azione non costituisce "Aiuto di Stato" e pertanto non sono previsti gli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia di aiuti di Stato (controlli e registrazione)		

Codice Azione	Azione	Normativa UE di riferimento	Registro beneficiari	Autocertificazione da allegare alla domanda di aiuto	Verifiche che esegue la Comunità montana
		sugli aiuti di Stato			

In conclusione, i soggetti che presentano domanda di contributo per l’Azione **9** devono sottoscrivere le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, contenute nell’allegato A e che riguardano:

- la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;
- l’attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 2, punto 59), del regolamento (UE) n. 2472/2022.

I soggetti che presentano domanda di contributo per la sopra citata Azione **9** devono altresì compilare il foglio del calcolo dimensionale dell’impresa, di cui all’Allegato, da allegare in formato pdf alla domanda.

## 2 AZIONI E SPESE AMMISSIBILI

### **2.1 Azione 9 "Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)"**

#### **Tipologie d’intervento**

- a) Aggiornamento<sup>7</sup> dei Piani di Assestamento Forestale scaduti o che verranno a scadere nell’anno solare di ammissione a finanziamento o nel successivo.
- b) Redazione di nuovi Piani di Assestamento Forestale.

#### **Beneficiari**

- 1) Enti pubblici, escluso ERSAF;
- 2) Fondazioni e associazioni (cfr Codice Civile, Libro I° - Titolo II° artt. 14–42 bis), Onlus ed Enti del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che per statuto:
  - hanno finalità pubblica e/o finalità di difesa di interessi collettivi,
  - sono senza scopo di lucro;
- 3) Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia (ai sensi dell’art. 56 l.r. 31/2008);
- 4) Enti o Associazioni di gestione di Beni collettivi e usi civici (cfr. Legge 17 aprile 1957 n. 278 e Legge 20 novembre 2017, n. 168);
- 5) Privati proprietari di superfici forestali;
- 6) Associazioni fondiarie (di cui all’art. 31 septies della l.r. 31/2008).

#### **Spese ammissibili**

Sono ammissibili i costi per il servizio di consulenza da parte di professionisti per la redazione o revisione dei Piani di Assestamento ed in particolare i costi per:

<sup>7</sup> Gli aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e in particolare dell’art. 44.

- a) rilievi in loco;
- b) analisi di supporto;
- c) studio di incidenza e altre pratiche autorizzative;
- d) operazioni di confinazione;
- e) identificazione e contrassegnatura degli alberi a invecchiamento a tempo indefinito;
- f) calcoli e predisposizione del piano;
- g) stampa di copie cartacee.

## **Condizioni**

1. Sono finanziabili per l'aggiornamento esclusivamente i Piani di Assestamento:
  - a) che riguardano superfici a bosco, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008, come riportato cartograficamente sullo Strato "Carta forestale (perimetro del bosco)" del Geoportale della Lombardia, di almeno 100 ettari;
  - b) in cui, nell'ultimo periodo di validità, è stata utilizzato almeno il 50% della ripresa prevista dal Piano stesso oppure il 30% della ripresa e il 50% delle migliorie (in termini di importi), come risultanti dal Libro Economico.
2. Sono finanziabili per nuovi piani di assestamento esclusivamente su aree che non sono mai state oggetto di pianificazione. La proprietà può essere unica, collettiva o di più persone (fisiche o giuridiche) associate o costituita da terreni conferiti in gestione a un unico Consorzio Forestale o ASFO.
3. I piani devono essere redatti in base alle indicazioni contenute nei modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale (come previsto dall'art. 6 c. 5 lettera e) del d.lgs. 34/2018) ma possono discostarsene, purché motivatamente, a seguito di analisi di maggior dettaglio.
4. Le particelle devono essere delimitate sul terreno, anche in maniera sommaria per le particelle fisiografiche.
5. I Piani di assestamento forestale devono essere definitivamente approvati dall'Ente forestale competente entro i termini seguenti, pena la decadenza e la restituzione dei fondi maggiorati dei relativi interessi legali:
  - a) Il soggetto beneficiario deve consegnare, entro tre anni dall'ammissione a finanziamento, la copia definitiva ("minuta") del Piano all'Ente Forestale competente per l'approvazione, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
  - b) Il piano deve essere approvato entro i successivi dodici mesi, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali.
6. I piani di assestamento devono avere validità di 15 anni (fino a 30 anni per i cedui assestati in base al "metodo planimetrico spartitivo"), con decorrenza dall'anno solare di approvazione o dal successivo. Non sono ammessi piani con decorrenza antecedente l'anno di approvazione.
7. I Piani di Assestamento Forestale devono essere redatti secondo i criteri vigenti (attualmente, quelli approvati con decreto n. 11371 del 01.12.2014 - Approvazione dell'elaborato "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale di Regione Lombardia"). Per quanto riguarda il rispetto delle Misure di conservazione, attenersi al Comunicato regionale n. 88/2022, che prevede che lo studio di incidenza sia predisposto sin dalle prime fasi del piano.
8. Prima dell'approvazione, è necessario un invio formale via pec a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo per una verifica cartografica, come previsto dalla d.g.r. XII/560/2023 "Piani di assestamento forestale: approvazione delle norme tecniche per la costruzione degli elaborati cartografici tecnico scientifici e delle procedure per la loro verifica preliminare (l.r. 31/2008, art. 47 c. 7)";
9. La relazione e le tabelle dei dati dei piani vanno redatti in formato A4, stampati in fronte/retro, come da d.g.r. XII/560/2023. Le tavole cartacee devono trovare alloggio in apposita tasca.

10. A seguito dell'approvazione sarà necessario, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale XII/560 del 3 luglio 2023:
- comunicare entro 15 giorni l'avvenuta approvazione del piano inviando via pec alla scrivente Direzione Generale il piano completo in formato digitale;
  - inviare entro 3 mesi dall'approvazione una copia cartacea integrale del piano (in formato A4, stampata in fronte/retro, copertina rigida)

### Entità del contributo e spesa ammissibile

Le Comunità Montane stabiliscono nei propri bandi l'ammontare del contributo, calcolato percentualmente sulla spesa ammessa, che a sua volta deve essere compresa nei limiti riportati nella sottostante tabella. Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa (comprensivo di IVA, se ammissibile, e spese tecniche).

Il contributo per i piani semplificati è ordinariamente pari al 70% di quelli ordinari.

<b>Spesa ammissibile per scaglioni di superficie boscata planimetrica</b>					
<b>a) piani di assestamento ordinari</b>					
<b>superficie boscata planimetrica</b>		<b>primo impianto</b>		<b>revisione</b>	
<b>da ettari</b>	<b>a ettari</b>	<b>a €/ha</b>	<b>spesa ammissibile massima</b>	<b>a €/ha</b>	<b>spesa ammissibile massima</b>
100	250	72,00	18.000,00	61,20	15.300,00
250	500	60,00	30.000,00	51,00	25.500,00
500	1.000	45,00	45.000,00	38,25	38.250,00
1.000	2.000	35,00	70.000,00	29,75	59.500,00
2.000	4.000	26,00	104.000,00	22,10	88.400,00
4.000	oltre	22,00		18,70	

<b>spesa ammissibile per scaglioni di superficie boscata planimetrica</b>					
<b>b) piani di assestamento semplificati</b>					
<b>superficie boscata planimetrica</b>		<b>primo impianto</b>		<b>revisione</b>	
<b>da ettari</b>	<b>a ettari</b>	<b>a €/ha</b>	<b>spesa ammissibile totale</b>	<b>a €/ha</b>	<b>spesa ammissibile totale</b>
100	250	50,40	12.600,00	42,84	10.710,00
250	500	42,00	21.000,00	35,70	17.850,00
500	1.000	31,50	31.500,00	26,78	26.775,00
1.000	2.000	24,50	49.000,00	20,83	41.650,00
2.000	4.000	18,20	72.800,00	15,47	61.880,00
4.000	oltre	15,40		13,09	

**Il contributo massimo ammissibile sarà pari a 43'920,65 euro (comprensivo di IVA, se ammissibile) con percentuale di finanziamento pari al 100%.**

È preferibile la presentazione di singole domande con accorpamento di più superfici anche afferenti a diversi proprietari purché presentata da un unico gestore che si concluda anche con la redazione di più piani coordinati nella gestione.

## ***2.2 Azione 10- "Pianificazione territoriale"***

Non costituisce aiuto di Stato e pertanto non rileva ai fini dell'applicazione della relativa normativa europea e nazionale.

### **Tipologie d'intervento**

Redazione dei piani di indirizzo forestale per gli Enti che ne sono privi.

Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale per i restanti enti.

L'aggiornamento può riguardare anche solo parte del piano, in particolare il piano della viabilità agro-silvo-pastorale e pertanto:

- a) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di variante (soggetta a VAS)
- b) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di modifica (esclusa dalla VAS)
- c) Aggiornamento dei piani di indirizzo forestale (con o senza piano VASP) mediante procedura di rettifica (esclusa dalla VAS)

### **Beneficiari**

Comunità montane

Enti gestori di parchi naturali o regionali

### **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili sono costituite dai costi:

- per il servizio di consulenza, da parte di professionisti, per la redazione di piani di indirizzo forestale, compresi tracciamenti, rilievi, eventuale demarcazione in bosco;
- per lo studio di incidenza;
- inerenti al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

### **Condizioni**

1. I Piani di Indirizzo Forestale, ivi compresi i Piani VASP che ne costituiscono parte integrante ai sensi della normativa nazionale e regionale, devono rispettare i vigenti criteri per la redazione e l'aggiornamento dei piani di indirizzo forestale e della VASP (attualmente, la d.g.r. n. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale» e la d.g.r. X/6089/2016 «Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 "Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale" e nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota prot. M1.2018.0009477 del 12/02/2018), che prevede, fra l'altro, l'invio dei Piani a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e della Montagna, e ad ERSAF per una prima verifica dei dati già al momento della consegna della prima bozza.
2. Nel caso sia aggiornato il piano VASP, è necessario che per ogni singola strada di nuova realizzazione, per ogni singola strada per il quale è previsto il passaggio di classe e per ogni singola strada per il quale è previsto il prolungamento, sia indicato il grado di importanza e il grado di urgenza secondo i parametri della d.g.r. n. XI/7745/2022.

3. Il piano deve essere approvato entro il seguente termine, pena la decadenza totale del contributo e la restituzione dei fondi con gli interessi legali:
  - a) Ventiquattro mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di rettifica;
  - b) Trentasei mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di modifica;
  - c) Quarantotto mesi dall'ammissione a finanziamento, per le procedure di variante;
4. Allegato al piano va fornito un dischetto coi dati cartografici (poligoni digitali in formato "Shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84) e con tutti gli elaborati, in formato pdf e in formato aperto.

### **Entità del contributo e spesa ammissibile**

Investimento minimo € 5.000,00

Il contributo massimo non può eccedere il 100% della spesa ammessa, che a sua volta non può superare i seguenti limiti (comprensivo di IVA, se ammissibile, e spese tecniche):

<b>Procedura</b>	<b>Solo piano VASP</b>	<b>Senza Piano VASP</b>	<b>PIF Intero</b>
Rettifica	5.000,00 €	16.000,00 €	20.000,00 €
Modifica	6.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Variante	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €
Nuovo Piano	-	-	13,00 €/ha di bosco

**Per la misura 10 verrà finanziata una sola domanda ed il contributo massimo ammissibile sarà pari a 25'000,00 euro (comprensivo di IVA, se ammissibile, e spese tecniche) con percentuale di finanziamento pari al 100%.**

### **3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

La definizione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, l'istruttoria delle istanze, i controlli e il pagamento dei contributi sono in capo alle Comunità Montane, in qualità di Enti forestali cui sono state assegnate le funzioni relative alla gestione dei fondi in materia forestale (art. 34 della l.r. 31/2008).

**Il mancato rispetto delle presenti procedure e disposizioni nella redazione ed attuazione dei bandi da parte delle Comunità Montane comporterà la revoca del finanziamento assegnato, anche nel caso lo stesso fosse già stato impegnato o erogato a favore dei beneficiari finali.**

#### **3.1 Bandi delle Comunità Montane**

Le Comunità Montane provvedono a emanare uno o più bandi, definendo in particolare:

- le azioni finanziabili;
- la percentuale di contributo, nei limiti dei massimali delle presenti procedure unificate;
- i criteri per la selezione delle domande;
- le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta "ultima domanda finanziabile".

Le Comunità Montane devono rendere pubblici i bandi a tutti i soggetti interessati nei modi previsti dalla normativa vigente, oltre che tramite affissione dello stesso all'Albo pretorio della Comunità Montana per tutta la durata di apertura del bando.

Le Comunità Montane informano dell'approvazione del bando Regione Lombardia (DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), la Provincia di Sondrio (se territorialmente

interessata) e gli Enti gestori dei Parchi, delle Riserve e dei Siti natura 2000, i Comuni e le Unioni di Comuni, nonché le Associazioni di categoria più rappresentative (es. ARIBL, Associazione Consorzi Forestali, Coldiretti, Confagricoltura e CIA) e gli Ordini e Collegi professionali maggiormente interessati.

### ***3.2 Integrazione con risorse proprie delle Comunità Montane***

Nei propri bandi, le Comunità Montane devono indicare l'importo delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive proprie, con cui intendono integrare il regime degli aiuti nei limiti stabiliti dalla comunicazione alla Commissione europea.

Potranno essere utilizzate le risorse derivanti da:

- a) monetizzazione di interventi compensativi, ai sensi della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;
- b) sanzioni in materia forestale, di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008, salvo diversa previsione nei PIF;
- c) altre sanzioni in materia ambientale (es. l.r. 86/1983 e l.r. 10/2008);
- d) proventi delle utilizzazioni boschive;
- e) proventi dai piani di assestamento forestale;
- f) altre risorse proprie.

### **Le risorse possono essere impiegate nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla relativa normativa.**

Le risorse vanno destinate all'integrazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lombardia, ma non possono essere impiegate per cofinanziare gli interventi, per i quali non può essere in alcun modo variata la percentuale di aiuto erogabile. Nel caso in cui sia la Comunità montana la beneficiaria dell'intervento, questa può invece coprire la percentuale di spese non coperta dal contributo dalle risorse sopra descritte.

Nel caso di integrazione con risorse finanziarie proprie, le Comunità Montane dovranno specificare chiaramente la fonte di finanziamento delle domande ammesse a contributo: fondi regionali oppure fondi propri (quali).

### ***3.3 Criteri di selezione***

## Azione 9

Superficie da assestare da 100 ha a 250 ha.	<b>5</b>
Superficie da assestare compresa tra 250 ha e 500 ha.	<b>10</b>
Superficie da assestare superiore a 500 ha	<b>20</b>
Singole domande con accorpamento di più superfici anche afferenti a diversi proprietari purché presentata da un unico gestore che si concluda anche con la redazione di più piani coordinati nella gestione	<b>30</b>
Superficie certificata GFS	<b>20</b>
Superficie <b>NON</b> certificata GFS	<b>5</b>
Tipologia richiedente	
COMUNE	<b>20</b>
CONSORZIO FORESTALE	<b>15</b>
PRIVATO	<b>5</b>

### Pari merito

In caso di pari merito verrà data priorità nell'ordine a:

- Completezza della documentazione presentata;
- Ordine cronologico di presentazione della domanda a SISCO

## Azione 10

RETTIFICA PIF	<b>5</b>
MODIFICA PIF	<b>15</b>
VARIANTE PIF	<b>20</b>
COMPRESO PIANO VASP	<b>15</b>
ESCLUSO PIANO VASP	<b>20</b>

### **3.4 Presentazione delle domande**

#### *3.4.1 Chi può presentare domanda e a quale Ente*

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono specificati, sotto la voce "Beneficiari", nelle presenti Procedure Unificate.

I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

Qualora fosse la Comunità Montana o una "Società in house" a richiedere l'aiuto, la domanda deve essere inviata alla Provincia di Sondrio o, nel restante territorio, a Regione Lombardia, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, che ne cura il ricevimento e il trattamento.

### **Le domande potranno essere presentate dal**

**05 Maggio 2025 al 08 Giugno 2025**

#### *3.4.2 Tempi e modalità di presentazione*

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana di competenza, alla Provincia di Sondrio, o a Regione Lombardia, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo (SISCO) della Regione Lombardia, indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro i termini previsti dai diversi bandi , previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, se del caso il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al Sistema Informativo delle Conoscenze e qualora non si fosse ancora registrati, registrarsi al portale secondo le indicazioni fornite nel "Manuale operativo per la gestione delle utenze" presente al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/attachments/file/view?hash=83730ccdc51f28639e51505fc84195c66e04ca050c2de5df552e6dd904512896&canCache=0>
- accedere alla domanda per gli aiuti dal menù "Procedimenti" L.R. 31/2008 e selezionare "Aiuti Integrativi Foreste Lombarde" indirizzandola alla Comunità Montana di competenza o alla Provincia di Sondrio, per le Comunità Montane, a Regione Lombardia;
- scegliere le Azioni previste dal Bando della Comunità Montana competente;

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai

sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Si tenga presente che SISCO non è in grado di protocollare le domande presentate alle Comunità montane o alla Provincia di Sondrio: pertanto tali enti dovranno procedere alla protocollazione delle domande presentate in SISCO.

### **Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica azione ed un singolo intervento.**

I bandi delle Comunità Montane definiscono il numero massimo di domande che ogni richiedente può presentare, suddiviso per azione. In mancanza, ogni richiedente può presentare una sola domanda per Azione e qualora ne presenti più di una, vale l'ultima presentata.

#### *3.4.3 Documentazione da allegare alle domande*

Alla domanda presentata informaticamente e trasmessa all'Ente competente, con le modalità sopra descritte, deve essere allegata la seguente documentazione:

1. progetto/relazione inerente ai lavori e altra documentazione tecnica o amministrativa stabilita dalle singole Comunità Montane in relazione alla tipologia d'intervento.  
Il progetto deve contenere la cartografia in formato "Shapefile"<sup>8</sup> georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono richiesti i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H;
2. computo metrico estimativo e quadro economico e, se del caso, analisi dei prezzi.
3. autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è proprietario dei terreni o della strada (non richiesto per tipologie 10 e 11);
4. per interventi previsti all'interno di aree protette o in siti "Natura 2000", dichiarazione di cui al paragrafo 1.5;
5. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato, per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (Allegato A);
6. dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti in de minimis, solo per l'Azione 12 (Allegato B);
7. per i beneficiari privati, foglio di calcolo dimensione impresa per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 (Allegato 3);
8. dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all'ammissibilità/detraibilità dell'IVA tra le spese sostenute per gli interventi e di assoggettabilità riguardo alla ritenuta del 4% ai fini IRPEF/IRES (Allegato C);
9. per gli interventi in aree soggette a piano di assestamento vigente, dichiarazione di rispetto degli obblighi di cui all'art. 45 del r.r. 5/2007 (allegato G).

---

<sup>8</sup> I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità montana)

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, tutta la documentazione prevista dal bando delle Comunità montane deve essere allegata alla domanda e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip).

Il progetto e altri elaborati tecnici prodotti da professionisti vanno inseriti in pdf e firmati elettronicamente o digitalmente.

La cartografia in formato "Shapefile" non deve essere firmata digitalmente o elettronicamente.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, l'Ente competente ne chiede via pec il completamento al richiedente, che entro 10 giorni deve trasmetterli all'Ente; trascorsi senza riscontro i quali, l'Ente pronuncia la non ricevibilità della domanda, dandone comunicazione al richiedente.

#### *3.4.4 Errore palese*

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda di aiuto, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa.

Sono considerati errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda, che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa (ad es. un codice statistico o bancario errato);
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (ad es. dati contraddittori tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata).

Qualora il richiedente chieda a SISCO una percentuale di contributo errata, maggiore dalla percentuale spettante in base al bando della Comunità montana, quest'ultima corregge d'ufficio la percentuale, senza necessità di presentazione della domanda di errore palese. La correzione non è possibile qualora il richiedente abbia richiesto una percentuale di contributo inferiore rispetto a quanto abbia diritto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente l'aiuto e viene inoltrata all'Ente competente che, verificato che lo stesso rientra nelle casistiche sopra riportate, autorizza o nega la correzione dell'errore.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

### **3.5 Istruttoria delle domande**

#### *3.5.1 Modalità di istruttoria e comunicazione degli esiti*

L'istruttoria delle domande è effettuata dagli "**Enti istruttori**", ossia:

- dalle Comunità Montane competenti per territorio;
- da Regione Lombardia, AFCP competente, o dalla Provincia di Sondrio, per il territorio di competenza, quando il richiedente il contributo è una Comunità Montana o una sua "*Società in house*".

La Comunità Montana competente provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema SISCO. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia/Provincia di Sondrio) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono

oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le Comunità Montane, la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti procedure unificate e nei bandi delle Comunità Montane;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- un sopralluogo, se ritenuto necessario.

A conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del **verbale di istruttoria** iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- il punteggio complessivo assegnato e il dettaglio di come è stato determinato;
- l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
- l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura dal Bando della Comunità Montana);
- eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- l'importo del contributo concedibile;
- in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e, se la procedura interna della Comunità Montana lo richiede, dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

L'Ente istruttore invierà, tramite PEC, il verbale istruttorio ai richiedenti, che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono presentare, tramite PEC, un'istanza di riesame ai sensi della legge 241/1990. Gli Enti istruttori valutano la richiesta di riesame e concludono l'istruttoria della domanda motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in Sisco dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

Regione Lombardia (AFCP) e Provincia di Sondrio comunicheranno alle Comunità Montane interessate gli esiti istruttori di competenza.

Prima dell'approvazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissione a finanziamento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, le Comunità montane provvederanno ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi. Le Comunità montane dovranno dare atto nei rispettivi provvedimenti di aver provveduto all'inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri, riportando i relativi COR/SIAN-COR.

### *3.5.2 Approvazione degli esiti istruttori*

Entro il termine stabilito dai bandi, le Comunità Montane provvederanno ad approvare, con proprio provvedimento, i seguenti elenchi, redatti secondo i modelli forniti (Allegato E):

- a. elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
- b. graduatoria delle domande con esito istruttorio positivo, ordinate secondo il punteggio assegnato e con l'indicazione per ciascuna domanda di:
  - importo totale richiesto;
  - importo totale della spesa ammessa;
  - punteggio assegnato;
  - contributo concesso, per le domande finanziate;
  - fonte di finanziamento, specificando i fondi regionali e i fondi propri, provenienti dal riparto regionale o dalla Comunità Montana;
  - codice SIAN-COR/COR.

Le domande presentate istruite favorevolmente devono essere finanziate integralmente: non è ammesso il finanziamento di solo una parte della domanda.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Procedimento (CUP) al fine di garantire la tracciabilità delle spese. Il CUP è assegnato dalla Comunità montana ai soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono in autonomia a "staccarlo".

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi unitamente agli atti d'impegno delle risorse tramite PEC ad [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) entro 20 giorni dall'adozione dell'atto; gli atti possono essere anticipati via email (non pec) a [foreste@regione.lombardia.it](mailto:foreste@regione.lombardia.it), a Regione Lombardia - D.G. ASAF. Ai fini della gestione dei dati, tutti gli elenchi devono essere trasmessi anche in formato excel.

### *3.5.3 Comunicazione di ammissione a finanziamento*

Le Comunità Montane pubblicheranno il provvedimento e gli elenchi di cui al paragrafo precedente ed entro dieci giorni dalla data di approvazione della graduatoria comunicheranno ai beneficiari l'ammissione a finanziamento, tramite PEC, precisando i tempi di presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori, eventuali prescrizioni e obblighi.

### *3.5.4 Validità delle domande*

Le domande mantengono validità per 24 mesi, a partire dalla data di chiusura dei bandi per la presentazione delle istanze di aiuto, fermo restando che le ultime ammissioni a finanziamento dovranno avvenire entro la scadenza della validità del presente regime di aiuto, attualmente fissata al **31 dicembre 2029**.

A seguito di rinunce o decadenze da parte di beneficiari ammessi al finanziamento, le Comunità Montane utilizzeranno gli importi per finanziare ulteriori domande ammissibili, secondo l'ordine con cui sono presenti nella graduatoria approvata e pubblicata.

In caso di pubblicazione sull'Albo pretorio o divulgazione pubblica in altro modo, vengono omessi tutti i dati personali, compreso il codice fiscale qualora alfanumerico.

## **3.6 Iter progetti esecutivi**

### *3.6.1 Presentazione dei progetti esecutivi*

I beneficiari che non hanno presentato il progetto esecutivo o che, pur avendolo presentato, sono tenuti a modificarlo o ad integrarlo a seguito dell'istruttoria, devono consegnare via pec il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e, nel caso di beneficiari pubblici o soggetti alle procedure di evidenza pubblica, anche dell'atto formale di approvazione, entro il termine stabilito dagli Enti istruttori e comunque il termine stabilito dai bandi delle Comunità Montane, decorrente dalla comunicazione di ammissione a finanziamento. L'ente istruttore può concedere una proroga per motivi non riconducibili alla negligenza del beneficiario.

Nel caso di soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, i progetti devono essere redatti in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici (d.lgs. 36/2023) e di sicurezza dei cantieri di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

### *3.6.2 Verifica dei progetti esecutivi*

Gli Enti istruttori procedono alla verifica, con particolare attenzione alla congruità con quanto indicato nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento, alla completezza degli elaborati progettuali e alla presenza della necessaria documentazione (autorizzazioni, pareri ecc.). Il funzionario incaricato esprime il proprio parere tramite la stesura di un verbale di verifica del progetto esecutivo.

### *3.6.3 Comunicazione in merito ai progetti esecutivi*

Al termine della valutazione del progetto esecutivo gli Enti istruttori inviano ai beneficiari, tramite PEC, una comunicazione coi seguenti elementi:

- il quadro economico del progetto, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo;
- la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione delle spese sostenute;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi stabiliti nell'esecuzione degli interventi;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, per l'eventuale anticipo o il SAL e per il saldo finale.

## **3.7 Esecuzione dei lavori**

### *3.7.1 Denuncia di taglio informatizzata*

Tutte le operazioni di taglio dei soprassuoli boschivi, previste nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento, devono essere accompagnate da una istanza di taglio bosco, presentata con la modalità informatizzata SITaB, prevista dall'art. 11 del r.r. 5/2007 e, ove richiesto, da successiva autorizzazione da parte dell'Ente forestale, che deve essere inserita a SITaB.

La denuncia, compilabile dagli operatori abilitati, tramite SISCO, deve essere presentata successivamente alla domanda di aiuto e obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori e deve indicare gli estremi del bando di finanziamento e l'esecutore materiale dei lavori in bosco.

La domanda di taglio deve essere corredata:

- di un progetto di taglio (anche per gli interventi sotto le soglie oltre le quali il progetto è obbligatorio ai sensi del r.r. 5/2007);
- della documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando della Comunità Montana.

### *3.7.2 Varianti in corso d'opera*

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario; rientrano tra le varianti anche il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale.

Non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali:

- a) esecuzione dei medesimi lavori con utilizzo di costi differenti;
  - b) trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli;
  - c) altre situazioni indicate nei bandi delle Comunità Montane.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati.

Non sono autorizzabili le varianti che comportano:

- 1) modifiche agli obiettivi e alle caratteristiche degli interventi tali da decurtare il punteggio assegnato alla domanda e portarla fuori dall'elenco delle domande ammesse a contributo;
- 2) che non rispettano condizioni, limiti e divieti delle presenti procedure unificate o dei bandi delle Comunità montane.

Le richieste di variante in corso d'opera possono essere presentate all'Ente competente, in caso di accertata necessità e se strettamente conformi alle disposizioni previste in materia di lavori pubblici. I costi delle varianti non possono essere finanziati dai ribassi d'asta in caso di appalti. Anche i beneficiari non tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche alle opere o ai lavori previsti, devono presentare richiesta all'Ente istruttore.

Il beneficiario deve inoltrare all'Ente istruttore, tramite procedura SISCO, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in SISCO il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, all'Ente istruttore un'apposita domanda di variante corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente punto 3.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

L'istruttoria della domanda di variante viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda ammessa a contributo, accompagnata da una relazione tecnica che motivi le modifiche da apportare e dal quadro di confronto tra la situazione prevista e quella che si determina a seguito della variante (Allegato E).

Le spese sostenute per le varianti non autorizzate non saranno riconosciute.

### *3.7.3 Proroga ultimazione lavori*

In presenza di fondate motivazioni non riconducibili alla negligenza del beneficiario, può essere concessa una sola proroga del termine di ultimazione dei lavori, fatto salvo che gli interventi si dovranno concludere nei tempi necessari per consentire il controllo dei lavori effettuati all'Ente istruttore e la liquidazione dei contributi da parte della Comunità Montana entro il termine stabilito, di cui al paragrafo 3.9.2.

### **3.8 Spese ammissibili ed erogazione dei contributi**

Le spese ammissibili per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisto dei materiali sono indicate nei paragrafi relativi a ciascuna Azione.

I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, nel caso di soggetti pubblici o tenuti al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, o affidati a ditte esterne tramite appalto o cottimo fiduciario.

Sono ammissibili:

- le spese presenti all'interno del prezzario delle opere forestali approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, nei limiti delle voci di costo ivi indicate; in caso eccezionali di mancanza di alcune voci di costo, è ammessa l'analisi dei prezzi, opportunamente motivata, partendo dalle voci di costo elementari del prezzario in esame.
- l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile da parte del soggetto finanziato; nel caso di lavori in amministrazione diretta è riconosciuta esclusivamente sugli acquisti di materiali e noli di attrezzature utilizzati per gli interventi, che dovranno essere comprovati da fatture quietanzate;
- le spese tecniche specificate al paragrafo seguente.

Le voci di spesa devono essere provate:

- se effettuate in amministrazione diretta, ossia realizzata da personale del consorzio o dell'Ente pubblico beneficiario assunti per i lavori, questi devono comprovarne i costi mediante prospetti analitici che attestino il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, il numero di ore o giornate del personale utilizzato, il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali (comprovato dal DURC) e i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso;
- negli altri casi (compresi per i noli e le forniture nei lavori in amministrazione diretta), devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente forza probatoria equivalente, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fatture.

È vietata ogni forma di sovra-compensazione. Pertanto, in fase di verifica dei costi, vanno accertate che le ore o giornate rendicontate siano solo quelle effettivamente riferite alle attività previste dall'aiuto.

#### **3.8.1 Spese tecniche**

Le spese tecniche ammissibili comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti o la stesura della relazione tecnica;
- b) lo studio di incidenza;
- c) consulenze specialistiche inerenti alla progettazione;
- d) la direzione dei lavori (anche in caso di lavori in amministrazione diretta);
- e) il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente e ogni ulteriore

- onere e relativi oneri per eventuali coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione;
- f) oneri afferenti a quote di progettazione per gli uffici pubblici.

Le spese tecniche **non possono superare il 15% dell'importo dei lavori determinato in fase progettuale (domanda iniziale, progetto esecutivo o variante)**, calcolato al netto dell'IVA<sup>9</sup>.

I bandi delle Comunità montane possono stabilire, per le singole Azioni, percentuali massime di spese tecniche inferiori al massimale sopra riportato, preferibilmente per scaglioni di spesa ammessa, e che possono variare in base alla necessità di effettuare lo studio di incidenza e consulenze specialistiche.

Le spese tecniche devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento e possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché non prima del 29 maggio 2024 e purché inerenti alla predisposizione del progetto.

Le spese di progettazione del personale interno degli Enti Pubblici possono essere riconosciute fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo svolte dal personale interno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

### 3.8.2 IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario non possa recuperarla a norma della legislazione nazionale, in virtù della propria natura giuridica e delle attività svolte<sup>10</sup>.

All'atto della domanda di finanziamento, il richiedente dovrà dichiarare la sua posizione nei confronti dell'IVA (Allegato C). In assenza di dichiarazione, l'IVA sarà ritenuta spesa non ammissibile a contributo.

### 3.8.3 Pagamenti

Le operazioni di pagamento dell'anticipo, dello stato di avanzamento e del saldo possono avvenire, da parte dell'Ente responsabile dell'erogazione, solo a seguito:

- dell'effettuazione della "Visura Deggendorf" sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11;
- della registrazione dell'importo erogato sul SIAN, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 per le azioni 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 11;
- della presentazione della "certificazione antimafia", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice Antimafia, ove richiesta.

Nell'atto di pagamento si deve dare evidenza che sono stati effettuati i predetti controlli ed sono stati registrati i dati nel pertinente Registro.

---

<sup>9</sup> Esempio, lavori ammessi a finanziamento per 50.000,00 (+ IVA, se del caso). Spese tecniche massime riconoscibili 15.000,00 euro + IVA. Eventuali ribassi d'asta o riduzioni delle spese rendicontate non comportano quindi parallela riduzione delle spese tecniche.

<sup>10</sup> Ai sensi del punto 86 degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01),

Le domande di anticipo, SAL e saldo vanno presentate a SISCO, caricando la documentazione necessaria prevista nei bandi in base alle presenti procedure unificate. Tutti i documenti firmati dal Direttore dei Lavori o da altri professionisti devono essere firmati elettronicamente o digitalmente.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori che, al termine delle verifiche, redigono e sottoscrivono il verbale, controfirmato dal responsabile del procedimento. L'ente istruttore competente comunica l'esito delle verifiche ai beneficiari, che entro 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione, possono presentare tramite pec un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il diniego; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal responsabile del procedimento.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli enti istruttori competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione: validità del documento di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia<sup>11</sup>.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione.

#### *3.8.4 Anticipo*

E' possibile richiedere l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura massima dell'50% dell'importo del contributo concesso, secondo quanto stabilito dai bandi delle Comunità Montane.

Alla richiesta devono essere allegati:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Ente competente per un importo pari all'anticipazione concessa, eventualmente maggiorata di un ulteriore 10% comprensivo delle spese a carico dell'Ente e degli interessi legali; solo per i beneficiari pubblici, in alternativa alla fidejussione, dichiarazione della Tesoreria dell'Amministrazione di impegno a versare l'importo all'Ente competente;
- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;
- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori.

#### *3.8.5 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)*

I beneficiari, che non hanno richiesto e ottenuto l'anticipo, possono richiedere il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL). L'importo relativo agli stati di avanzamento sarà commisurato ai costi sostenuti per i lavori effettivamente realizzati e potrà essere erogato a partire dalla rendicontazione di un importo pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per il pagamento del SAL, il beneficiario deve fare richiesta, allegando la seguente documentazione:

- atti formali di adozione del progetto esecutivo dei lavori e il contratto d'appalto, per i beneficiari pubblici;

---

<sup>11</sup>Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove previsto, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. La CM deve verificare la validità della documentazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento

- certificato di inizio lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- stato di avanzamento dei lavori firmato dal Direttore dei lavori;
- fatture<sup>12</sup> quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
  - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
  - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, esposti mese per mese e complessivamente) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.

#### La rendicontazione per costi standard non è ammessa.

La concessione del pagamento del SAL è possibile a seguito di controllo in loco del funzionario incaricato dell'Ente competente.

#### *3.8.6 Saldo*

A lavori ultimati, i beneficiari dovranno presentare all'Ente competente la domanda di accertamento finale e di contestuale pagamento del saldo, allegando la documentazione di seguito indicata:

- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- fatture<sup>13</sup> quietanzate (o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- nel caso il lavoro sia effettuato in amministrazione diretta:
  - a) dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni Misura;
  - b) prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile aziendale come indicato al successivo paragrafo 3.8.6.1.
- dichiarazione del beneficiario di non aver richiesto altri contributi per l'intervento (modello Allegato F) oppure copia delle rinunce ad altri contributi;
- documentazione richiesta dalla normativa per la liquidazione dei contributi pubblici (DURC, antimafia, ecc.);
- ulteriore documentazione prevista dai bandi della Comunità Montana;
- copia del contratto d'appalto nel caso di beneficiari pubblici, se non ancora consegnato;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima e dopo gli interventi;
- cartografia in formato "Shapefile"<sup>14</sup> georeferenziata in sistema geodetico UTM32N WGS84, indicante l'area precisa (poligono o tratti stradali) in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del contributo, con struttura dati indicata in allegato H.

Il ricavato della vendita del materiale legnoso va fatturato e portato in detrazione dall'ammontare della spesa per la quale è richiesto il saldo, come da paragrafo.

Gli Enti effettueranno l'accertamento su tutte le domande, compreso il controllo in loco dell'avvenuta esecuzione dei lavori e, a campione (per le tipologie ove è previsto), la verifica dell'obbligo di accantonamento degli utili derivanti dalla vendita del legname.

---

<sup>12</sup> I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

<sup>13</sup> I documenti comprovanti le spese sostenute devono riportare il CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento.

<sup>14</sup> I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati. Qualora siano troppo pesanti e impossibili da caricare a SISCO, è ammesso l'invio contestuale via pec (dalla pec del richiedente/beneficiario alla pec della Comunità Montana)

Il funzionario incaricato redige il verbale di controllo finale, nel quale riporta gli esiti degli accertamenti e l'Ente procede poi alla liquidazione del contributo (al netto del ricavato del materiale legnoso), comunicando al beneficiario l'entità del saldo ed eventuali obblighi.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

#### *3.8.6.1 Saldo e SAL dei lavori realizzati in amministrazione diretta*

Gli Enti Pubblici e i Consorzi forestali, che per effettuare i lavori in amministrazione diretta si avvalgono di personale proprio, devono comprovare i costi del personale mediante **prospetti analitici**, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Amministrazione, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale impiegato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'intervento e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture, mandati di pagamento, documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti e liberatorie. Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

Le spese totali non possono superare i costi del Computo metrico estimativo approvato (prezzario o analisi dei prezzi).

#### *3.8.7 Svincolo della polizza fidejussoria*

La polizza fidejussoria è svincolata dall'Ente competente tramite apposita autorizzazione di svincolo, a seguito del nulla osta del funzionario incaricato. La richiesta di svincolo viene inviata al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

#### *3.8.8 Proventi del legname*

I proventi derivanti dalla cessione del legname vanno detratti dal contributo regionale e, più precisamente, gli importi relativi alle fatture per la vendita del legname o della legna da ardere vanno detratte, in sede di presentazione della domanda di pagamento, dalle spese sostenute.

Si riporta di seguito, a titolo meramente illustrativo, un esempio nel caso in cui il legname fosse ritirato dalla medesima impresa che esegue i lavori. Nell'esempio si ipotizza un contributo pari al 100% e che le spese generali siano pari al 15%; inoltre si omette del tutto il calcolo dell'IVA, in quanto soggetto a variabili in base alla natura dei soggetti coinvolti.

- Importo dei lavori, a base d'asta: 100,00 euro
- Ricavo dalla vendita della legna: 30,00 euro
- Spesa ammissibile = 100,00 euro – 30,00 euro = 70,00 euro
- Spese tecniche: calcolate sull'importo dei lavori, a base d'asta, ossia sui 100,00 euro, quindi al massimo 15,00 euro.

Nel caso predetto, il contributo regionale (senza conteggiare l'IVA) è pari pertanto a 70,00 + 15,00 = 85,00 euro.

In sede di domanda di pagamento, dovranno in particolare risultare due fatture, una passiva (in entrata) per i lavori eseguiti e una attiva (in uscita) per l'alienazione della legna/legname. Al fine della rendicontazione, può essere accettato un pagamento effettuato tramite un solo bonifico (in compensazione), pari alla differenza degli importi. In caso di pagamento con bonifico in compensazione, è necessario allegare un prospetto riepilogativo esplicativo.

Viceversa, nel caso invece in cui il legname non fosse ritirato dall'impresa esecAFCPice e rimanesse invenduto, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una dichiarazione asseverata da parte del tecnico che stima il più probabile valore del legname ricavabile in un

tempo ragionevole per non comportare il deprezzamento del materiale. Analogamente al caso precedente, detto importo dovrà essere detratto dalle spese sostenute.

Infine, nel caso in cui il legname, in quanto inutilizzabile, rimanesse accatastato in bosco senza essere esboscato e quindi non fosse alienato, è necessario produrre in sede di domanda di pagamento una brevissima relazione del tecnico con documentazione fotografica, dimostrante il rilascio in bosco del materiale inutilizzato, anche a beneficio di eventuali futuri controlli fiscali.

### **3.9 Decadenza, rinuncia e cambio del beneficiario**

#### *3.9.1 Decadenza*

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto delle condizioni, limiti e divieti previsti per le singole Azioni;
- mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi, stabiliti dal bando della Comunità Montana;
- realizzazione di investimenti con spesa ammessa inferiore alla soglia minima indicata per le singole azioni;
- mancata presentazione della contabilità finale entro il termine stabilito dall'Ente competente, necessario per consentire il controllo dei lavori effettuati e la liquidazione degli aiuti;
- mancato rispetto del periodo di mantenimento delle opere realizzate nell'ambito dell'Azione 3 (SIF), dell'Azione 6 (Manutenzione straordinaria strade forestali) e dell'Azione 7 (Costruzione strade forestali);
- non veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui a seguito di un controllo si evidenzino irregolarità tali da comportare la decadenza di una domanda di aiuto, l'Ente istruttore comunica la revoca del contributo al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008.

In caso di indebito percepimento per falsa dichiarazione, l'Ente istruttore provvede ad erogare la sanzione amministrativa ex L. 898/1986.

#### *3.9.2 Rinuncia*

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare al contributo<sup>15</sup>, ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'Ente istruttore, mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati. La restituzione delle somme già ricevute non è dovuta in caso di cause di forza maggiore (eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, non prevedibili pur con la dovuta diligenza) e che impediscono al beneficiario di adempiere agli obblighi e agli impegni previsti.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Ente istruttore abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

#### *3.9.3 Riduzione parziale del contributo (penalità)*

---

<sup>15</sup> La rinuncia può essere solo totale. In caso si intenda rinunciare parzialmente, è necessario presentare domanda di variante.

Il Responsabile del Procedimento procede alla riduzione parziale dei contributi concessi nei casi e con le modalità di seguito riportati:

1. nel caso siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati ai sensi del r.r. 5/2007 o dei presenti criteri, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. nel caso siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati: qualora a seguito dello stralcio, vi sia una riduzione inferiore al 60%;
3. qualora sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB senza indicare correttamente, nell'apposito "menù a tendina", la voce esatta del contributo, ossia "L.R. 31/2008, ART. 26 (MISURE FORESTALI) – BANDI 2024-2029", si procederà a una riduzione forfetaria di euro 200,00 (duecento/00). Tale riduzione viene applicata anche qualora si sia fatto riferimento al contributo nel campo note, senza selezionare l'apposito "menù a tendina";
4. qualora non sia stata presentata una denuncia di taglio a SITaB, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 della l.r. 31/2008, secondo paragrafo («*Tale sanzione è elevata fino a cinque volte per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, fino ad un massimo di 15.000,00 euro, se la segnalazione certificata di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici*») potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile;
5. nel caso in cui l'esecutore dei lavori non sia quello dichiarato nella denuncia di taglio a SITaB, si applicherà – se del caso - la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 5 septies della l.r. 31/2008 («*Chi esegue attività selvicolturali senza averne titolo in base alla disciplina di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h bis), è punito con la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di bosco o frazione di esso*»), che potrà essere detratta in compensazione dall'ammontare del contributo erogabile; in caso la sanzione non fosse applicabile, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 2.000,00 (duemila/00);
6. qualora i poligoni digitali presentati in occasione della domanda di saldo non abbiano la struttura dati indicata in allegato H, si procederà a una riduzione forfetaria di euro 500,00 (cinquecento/00).

### 3.9.4 Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cambio beneficiario è ammissibile solo in caso di forza maggiore o altri casi eccezionali, ad esempio il decesso o malattia invalidante del beneficiario, la chiusura o fallimento dell'azienda, la fusione o soppressione di Enti pubblici.

**Il cessionario** (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
3. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

**L'Ente istruttore** istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;

2. la presenza di valida motivazione;
3. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali, dalle procedure unificate e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ente istruttore comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, l'ente istruttore ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

**L'ente istruttore**, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica funzione del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 3.

**L'ente istruttore** istruisce, con le modalità previste al precedente par. 4, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio. Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, l'Ente istruttore inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

### **3.10 SISCO**

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste fornirà via pec alle Comunità Montane e alla Provincia di Sondrio eventuali informazioni a integrazione del presente decreto.

### **3.11 Svolgimento dei controlli**

Se l'Ente istruttore dispone di personale a sufficienza, è opportuno che tutti i controlli previsti a carico di una domanda non siano effettuati dallo stesso funzionario dell'Ente istruttore, ma che vi sia alternanza di funzionari diversi, in particolare tra le fasi di istruttoria per la concessione del contributo (verifica della domanda e del progetto) e di accertamento degli interventi realizzati (verifica finale).

Regione Lombardia, al fine di verificare l'attuazione delle presenti procedure, potrà effettuare a sua discrezione accertamenti presso gli uffici degli Enti istruttori e presso i beneficiari finali degli

aiuti. Per la verifica del rispetto dell'obbligo di accantonamento dei proventi dei Piani di Assestamento, Regione Lombardia potrà avvalersi del supporto di ERSAF o di convenzioni coi Carabinieri Forestali o la Guardia di Finanza.

I controlli potranno essere a campione per la verifica dei presenti criteri per la redazione dei bandi. Se a seguito di tali controlli si ravviseranno irregolarità si procederà alla revoca del finanziamento, maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati.

### ***3.12. Rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte delle Comunità Montane***

#### *3.12.1 Impegni di spesa e di liquidazione*

**Data di fine lavori è fissata, salvo specifica richiesta di proroga all'ente responsabile, al 30.09.2028.**

Salvo differente comunicazione pec da parte del dirigente regionale competente o diversa disposizione nel decreto di riparto, le somme trasferite devono essere impegnate **entro il 31 dicembre dell'anno** in cui sono state trasferite.

Gli importi devono essere liquidati dalle Comunità Montane entro il **31 dicembre del terzo anno successivo.**

**Esemplificando, riparto anno 2024, liquidazione entro il 31.12.2028.**

#### *3.12.2 Monitoraggio annuale*

Le Comunità Montane hanno l'obbligo di fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto da Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

**Il monitoraggio è accompagnato da una nota scritta in cui le Comunità montane devono dichiarare esplicitamente l'esatto ammontare delle economie di impegno e delle economie di spesa che dovranno essere restituite a Regione Lombardia.**

In fase di monitoraggio finale degli interventi, dovrà essere trasmessa alla D.G. Agricoltura la cartografia in formato "Shapefile"<sup>16</sup> georeferenziata in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area precisa in cui sono stati effettuati i lavori, con tabella attributi indicata in allegato H<sup>17</sup>.

#### *3.12.3 Rendicontazione finale*

I lavori finanziati devono essere rendicontati alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste entro il **31 gennaio del quarto anno successivo.**

**Esemplificando, riparto anno 2024, rendicontazione entro in 31.01.2029.**

Il competente dirigente di Regione Lombardia, D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, può concedere proroghe alle suddette scadenze per validi motivi.

---

<sup>16</sup> I documenti in formato "Shapefiles" devono essere caricati a SISCO zippati.

<sup>17</sup> Regione Lombardia utilizzerà le cartografie per produrre uno strato informativo riportante i boschi oggetto di contributo pubblico, che è pubblicato sul Geoportale regionale.

Per la rendicontazione, la D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste fornisce modelli a cui attenersi. I dati devono essere obbligatoriamente mandati anche in formato aperto, pena la nullità dell'invio.

I fondi non impegnati e le economie di spesa riscontrate in sede di accertamento finale dovranno essere restituite alla Regione Lombardia secondo le modalità che verranno comunicate dalla Struttura competente della D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

#### *3.12.4 Economie di impegno e di spesa*

Le economie a vario titolo accertate sulle somme trasferite col decreto di riparto e comunicate in sede di monitoraggio, devono essere successivamente formalizzate alla DG ASAF con invio al del provvedimento col quale viene disposta la restituzione delle economie stesse, invio da effettuarsi tramite pec indirizzata a [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it), in occasione dell'invio dei dati di monitoraggio o nelle settimane successive. A seguito della informativa, la DG ASAF provvederà all'accertamento delle somme da incassare e invierà alla Comunità montana I decreto dirigenziale di accertamento delle economie. Successivamente, la Comunità montana provvederà a versare le economie alla tesoreria regionale.

## **ALLEGATI**

Allegato A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Allegato B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

Allegato C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE RIGUARDO

L'AMMISSIBILITÀ/DETRAIBILITÀ DELL'IVA TRA LE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI E DI ASSOGGETTABILITÀ RIGUARDO ALLA RITENUTA DEL 4% AI FINI IRPEF/IRES

Allegato D - MODELLI GRADUATORIE

Allegato E - PROSPETTO VARIANTI

Allegato F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Allegato G - DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DEI PROVENTI DEI PIANI DI ASSESTAMENTO

Allegato H: TABELLE ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO  
(Artt. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ _____	(Nome Cognome)
nato/a a _____ _____	(_____) il ____ / ____ / ____ (Prov. ) (gg/mm/aaaa)
residente in _____ _____	(_____) _____ (n.) (Prov. ) (Via, Piazza, ecc.)
_____	(Comune)
_____	(Comune)

in qualità di:

<input type="checkbox"/> legale rappresentante della società	_____	(Ragione sociale)
<input type="checkbox"/> titolare dell'impresa	_____	(Denominazione)
con sede in:	_____ (_____) _____	(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (n.)
Tel. _____	C.F./P.IVA: _____	

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "Misure forestali" art. 26 l.r. 31/2008,

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2, punto 59) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e riportata in calce al presente modello;

**DICHIARA**

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come Aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2472/2022:

- di non essere impresa in difficoltà, in quanto applicabile

[deve essere sottoscritta una sola alternativa]

- di non avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento,
- di avere chiesto e/o ricevuto altri contributi comunitari, nazionali e regionali a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento, che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

[se l'impresa ha chiesto/ricevuto altri contributi nell'anno in corso compilare la tabella *che segue*:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____
_____	_____	€ _____, _____	___/___/ _____

inoltre

### **SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

*Si segnala che l'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, richiamato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/2472, definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della*

società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per «**società a responsabilità limitata**» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.

Ai fini della presente disposizione, per «**società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società**» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831**

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente, rispettivamente, a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831:**

**Art. 2, par. 2 del Regolamento n. 2831/2023/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

**un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento de minimis corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del de minimis corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice civile

**Art. 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa<sup>(1)</sup>.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati<sup>(2)</sup>.*

**Note:**

*(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

*(2) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

#### **Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa legato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa <sup>1</sup>	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa Forma giuridica				
	Comune	CAP	Via	n.	prov
Sede legale <sup>2</sup>	Codice fiscale				
	Partita IVA				
Dati impresa					

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 dei predetti regolamenti per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

<sup>1</sup> Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

<sup>2</sup> Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

**DICHIARA**

**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

**e/o**

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	<b>Denominazione</b>	<b>CF</b>	<b>P.IVA</b>

\*

Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Luogo e data

\_\_\_\_\_

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa \*)

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA' RITENUTA 4% IRPEF/IRES E DETRAIBILITA' IVA SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di (legale rappresentante, titolare ecc.) \_\_\_\_\_

della ditta/società/ente \_\_\_\_\_

*(denominazione come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)*

sede legale \_\_\_\_\_

*(via, numero civico, cap, comune, provincia)*

Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973

sul contributo di € \_\_\_\_\_ concesso per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.**

## D I C H I A R A

- che il contributo **non è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
  - è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali
  - il beneficiario è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS (art. 16 del D. Lgs. 460/1997)
  - il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell'Ente
  - il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale
  - \_\_\_\_\_  
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono la non applicazione della ritenuta)
  
- che il contributo **è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
  - il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale  
*(cancellare le voci che non interessano)*
  - il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità
  - \_\_\_\_\_  
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

## DICHIARA

inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e art. 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- parzialmente detraibile nella percentuale del \_\_\_\_\_ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (perdita della qualifica di ente non commerciale).

Luogo e data

Firma e timbro

---

---

**Allegare copia carta di identità o documento equipollente se la dichiarazione non viene sottoscritta con firma digitale o elettronica.**

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

MODELLI GRADUATORIE

**GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE NEGATIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA .....**

N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	RICHIEDENTE	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)
----------------	------------------	----------------------------	-------------	------------------------------------	------------------------	--------	---------------------	-------------------------------

**GRADUATORIA DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE – COMUNITÀ MONTANA .....**

											RISORSE REGIONE		RISORSE COMUNITA' MONTANA	
N. PROGRESSIVO	N. DOMANDA SISCO	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	BENEFICIARIO	IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO (CUUA)	Tipologia beneficiario	AZIONE	CODICE ISTAT COMUNE	SPESA RICHIESTA TOTALE (EURO)	SPESA AMMESSA (EURO)	CONTRIBUTO CONCESSO (EURO)	Risorse Regione	Risorse Regione da Monetizzazione interventi Compensati	Monetizzazione interventi Compensati	Altri fondi CM

**TIPOLOGIA BENEFICIARIO**

CODICE	TIPOLOGIA
1	ENTE PUBBLICO
2	ONLUS
3	PRIVATO
4	CONSORZIO FORESTALE
5	IMPRESA AGRICOLA
6	IMPRESA ISCRITTA ALL'ALBO DELLE IMPRESE BOSCHIVE DI REGIONE LOMBARDIA
7	IMPRESA ISCRITTA CON ALALOGHE QUALIFICHE ATTESTATE DA ALTRE REGIONI O STATI MEMBRI UE

PROSPETTO VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo e data

Firma del beneficiario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

da allegare alla domanda di pagamento di saldo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Provincia/Stato estero \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_,  
residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante di  
\_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di aiuto n.  
\_\_\_\_\_, presentata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto  
stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento  
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

**DICHIARA**

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, di non avere percepito finanziamenti per gli interventi oggetto della  
domanda di aiuto suddetta, attraverso altre "fonti di aiuto" corrispondenti;

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante  
\_\_\_\_\_

**ALLEGATO G**

da allegare alla domanda di aiuto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
 Provincia \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_,  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante di \_\_\_\_\_,  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_, con riferimento alla domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, presentata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, essendo a conoscenza di quanto stabilito dal bando della Comunità montana in oggetto,  
 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

**DICHIARA**

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

con riferimento al piano di assestamento forestale di .....

di rispettare l'obbligo di accantonamento del 30% degli utili dei piani di assestamento forestale previsti dall'art. 45 c. 1 del r.r. 5/2007;

di aver accantonato complessivamente la somma totale di € .....,

di aver speso tale accantonamenti nel rispetto dall'art. 45 c. 4 del r.r. 5/2007 e in particolare per .....

.....

.....

.....

.....

Luogo e data.....

Il segretario generale o dirigente competente  
 (Nome, cognome, firma e timbro dell'ente)

**TABELLA ATTRIBUTI PER POLIGONI DIGITALI**

<b>NOME CAMPO</b>	<b>NOME CAMPO (alias)</b>	<b>TIPO CAMPO</b>	<b>ATTRIBUTI</b>
<b>t_finanz</b>	<b>tipo finanziamento</b>	testo (250)	MISURE FORESTALI ART. 26 L.R. 31/2008
<b>s_finanz</b>	<b>soggetto finanziatore</b>	testo (250)	COMUNITA' MONTANA
			Avviamento o conversione
			Contenimento specie arboree autoctone invadenti
			Contenimento specie arboree esotiche
			Contenimento specie non arboree invadenti
			Creazione nuovo bosco
			Diradamento o sfollo
			Prevenzione dei danni ai boschi
			Ripristino boschi danneggiati
			Utilizzazione
			Ricostituzione o rinnovazione di bosco pre-esistente
			Altro intervento di incremento della biodiversità
			Altro intervento selvicolturale
			Creazione nuova strada
			Prolungamento strada esistente
			Manutenzione o adeguamento strada esistente
			Sistemazione idraulico forestale
<b>t_interven</b>	<b>tipo intervento</b>	testo (250)	...
<b>note</b>	<b>note</b>	testo (250)	non standardizzato
			ENTE GESTORE DI AREA PROTETTA
			ALTRO ENTE PUBBLICO
			IMPRESA AGRICOLA
			IMPRESA FORESTALE
			CONSORZIO FORESTALE
			ALTRA IMPRESA PRIVATA - ONLUS - ASSOCIAZIONE
			PRIVATO (FAMIGLIE)
<b>cat_benef</b>	<b>categoria beneficiario</b>	testo (250)	
<b>n_domanda</b>	<b>numero domanda iniziale</b>	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
<b>anno_finan</b>	<b>anno finanziamento</b>	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
<b>anno_coll</b>	<b>anno collaudo</b>	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)

<b>anno_fine</b>	<b>anno fine impegno</b>	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)
<b>den_SITaB</b>	<b>denunce taglio SITaB</b>	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
<b>mc_tagliat</b>	<b>metri cubi tagliati</b>	numerico	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)
<b>spec_tagl</b>	<b>specie tagliate</b>	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)
<b>spec_piant</b>	<b>specie piantate</b>	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo)